

Studio Legale
Avv. Francesco Napolitano
Viale Servi di Maria 1, 80039 – Saviano (Na)
Tel/fax 3334446098 - 081/8203716

TRIBUNALE DI ROMA

- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **Price Rachel**, nata a ROMA (RM) il 25.10.1989, C.F.: PRCRHL89R65H501P, elettivamente domiciliata in Saviano (Na), al Viale Servi di Maria n. 1, presso lo Studio dell' Avv.to Francesco Napolitano (NPLFNC77L07F924S), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'utenza fax 081/18895193 ed all'indirizzo di P.E.C. avvfnapolitano@pec.it.

- RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, ambito territoriale di Roma, Cod. Fisc.: 80185250588 in persona del Ministro p.t., *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma alla Via Dei Portoghesi 12 (RM) – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTE -

Nonché

Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Roma alla Via G. Ribotta 41- pec. drla@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma, in persona del Dirigente p.t., Via Frangipane 41, C.F. 80190390585, con sede in - pec: usprm@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE -

Nonché

Nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del presente giudizio, relativamente alle classi di concorso A050 e ADMM - GPS provincia di Roma II Fascia e relative graduatorie incrociate GPS, per i quali si chiede istanza di notificazione per pubblici proclami, se ritenuto necessario dall'On.le Giudicante.

- CONTROINTERESSATI -

**

Inaudita altera parte ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare:

- **per la declaratoria di illegittimità dell'Algoritmo utilizzato dal MIUR nell'assegnazione degli incarichi da GAE E GPS 2022/2024, classe di concorso A050 e ADMM, con conseguente riconoscimento del diritto al punteggio per l'illegittima esclusione nonostante in posizione peggiore ad altro docente assegnatario, nonché del relativo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non e per gli stipendi non percepiti;**

- **Con conseguente condanna del MIUR e delle proprie articolazioni periferiche alla rifusione di tutti i danni patiti e patienti, come derivati e derivanti alla**

ricorrente in termini di danno patrimoniale, per effetto dell'impugnato sistema automatico di reclutamento.

PREMESSO

- La ricorrente sig.ra Price Rachel, è docente precaria e regolarmente inserita nelle GPS II Fascia della Provincia di Roma, su classe di concorso A050 e ADMM.
- che in data 30.05.2022, inoltrava regolare domanda di immissione in GPS per il nuovo biennio 2022/2024 e di Informatizzazione Nomine Supplenze, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine ai propri insegnamenti (*All. 1 e 2*);
- che in data 30/08/2022 con prot. 27991, veniva pubblicata la graduatoria GPS, ove la ricorrente per la propria classe di concorso A050 risultava in posizione n. 1425, con punti 59,00 e per la classe di concorso ADMM risultava, invece, in posizione n. 6559, con punti 59,00 GPSI (graduatorie incrociate su classe A028 sempre con punti 59,00) – (*All.ti 3*).
- che venivano emessi il primo e secondo bollettino di nomina, ma a partire dal terzo turno (bollettino del 20/10/2022 classe A050), la medesima ricorrente partecipante per punteggio si vedeva esclusa dalla nomina su A050 e venivano assegnati le ultime disponibilità relative al detto turno ad altri candidati, con punteggio inferiore, in quanto dette disponibilità non risultavano tra le preferenze espresse dalla stessa ricorrente (*All. 4*).
- che a seguito di tale esclusione la ricorrente, in data 9 novembre 2022, presentava reclamo in autotutela per il tramite del predisposto format online dell'AT di Roma, reiterato il giorno 11 Novembre (*All.ti 5 e 6*), a seguito dei quali emergeva la predetta circostanza e, pertanto, l'odierna ricorrente attendeva successivo bollettino di nomina.
- che nel **“quarto turno/bollettino di nomina”** del 10/11/2022, la ricorrente

prendeva atto della propria esclusione dalla nomina su A050, poiché venivano nominati docenti da punti 57,50 a 54,00, di cui si allega decreto e stralcio nominativi classe di concorso A050 (*All.ti 7 decreto – bollettino e stralcio*);

- a seguito di detta esclusione, da informazioni assunte presso l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma, veniva riferito alla docente Price Rachel che l'algoritmo non tornava indietro nell'assegnazione delle nomine ai docenti che erano rimasti esclusi dalle precedenti nomine, poiché assegnati su scuole non scelte tra le proprie preferenze, considerando tali docenti, tra cui la medesima ricorrente, rinunciataria anche per tutti i successivi turni di nomina, in modo definitivo, nonostante si rendessero disponibili posti successivamente presso scuole rientranti tra le preferenze scelte dalla ricorrente ed emersi, dunque, successivamente al terzo turno di nomina (*cf. preferenze scuole all.2*).

- Difatti, nel predetto quarto turno di nomina venivano assegnati contratti a tempo determinato a docenti da punti 57,50 a punti 54,00, dunque con punteggio inferiore a quello della ricorrente avente punti 59,00, su sedi scelte dalla medesima, siccome indicate tra le preferenze in fase di domanda del 09/08/2022 (*cf. docenti nominati su bollettino all. 7*).

- Anche per le nomine relative alla classe di concorso ADMM (sostegno graduatorie incrociate, ove la stessa ricorrente risulta inclusa al posto 6559, sempre con punti 59,00) la medesima docente nel quinto turno (*All. 8*), subiva lo stesso infausto destino ed illegittima penalizzazione dal sistema di reclutamento in parola, come dichiarato dalla Funzionaria dell'AT di Roma, poiché in tale turno le nomine per la classe ADMM venivano assegnate fino a punti 58,50, su sedi non scelte dalla ricorrente, con giusta esclusione della stessa sebbene avesse punti 59,00, ma al successivo turno da punti 58,50 a scendere, l'odierna ricorrente non veniva più

riconvocata su posti vacanti e rientranti tra le sedi scelte dalla stessa docente, sempre poiché considerata ingiustamente dal sistema come “rinunciataria” al precedente turno, solo perché al momento del turno di propria nomina per punteggio, la disponibilità del posto da assegnare non rientrava tra le scuole scelte dalla medesima, disponibilità invece emerse nel turno successivo ma non più assegnate alla stessa ma a candidati con punteggio inferiore.

Del ché, l'intenzione della docente sig.ra Price Rachel di procedere ad un'azione Giudiziaria al fine accertare il proprio diritto al risarcimento del danno emergente dall'omessa convocazione ed assegnazione di cattedra fino al 30 Giugno e/o 31 agosto, nonché alla relativa attribuzione del punteggio, siccome spettante per il servizio che avrebbe potuto svolgere se non fosse stata illegittimamente esclusa dall'assegnazione di contratto a tempo determinato per le supplenze pubblicate dall'USP di Roma in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione stessa, per aver assegnato incarichi a docenti aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente, presso Ambiti ed Istituti scolastici scelti dalla stessa docente Price Rachel.

- la ricorrente, ad oggi, nonostante il proprio punteggio in graduatoria e le sedi regolarmente scelte risulta ancora senza incarico.

IN DIRITTO

SULL' ILLEGITTIMITÀ DELL'ALGORITMO – Violazione del buon andamento della P.A. – Violazione art. 3 e 97 Cost.

Da quanto sopra evidenziato, appare evidente che nel conferimento delle supplenze il software generatore dell'algoritmo che incrocia le graduatorie ha errato nella parte in cui non ha continuato ad effettuare le nomine rispettando il punteggio e la posizione del riferimento di ciascun candidato, con la conseguenza che la ricorrente

è stata di fatto scavalcata più volte nell'assegnazione della supplenza, da alcuni docenti con meno punti e collocati giustamente in posizione inferiore alla medesima. Copiosa Giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi sul punto per cui è questione afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato su un algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: - la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; - l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; - la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Orbene, di primaria importanza appare opportuno far osservare che la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni Scolastiche, prima della scelta delle c.d. "150 scuole", già di per sé mostra una non perfetta logicità e legittimità del sistema congeniato dal Ministero. Difatti, i docenti effettuano tali scelte di scuole completamente al "buio", senza conoscere le reali ed effettive disponibilità delle sedi stesse e con la conseguenza che il docente viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza e non più convocato nei successivi bollettini di nomina, nella specifica appartenente classe di concorso, poiché considerato dal sistema stesso come "rinunciatario" all'intera procedura e non, invece, tutt'al più alla specifica sede non richiesta.

La presente controversia verte essenzialmente sulla declaratoria di illegittimità dell'Algoritmo utilizzato dal MIUR nell'assegnazione degli incarichi da GAE e GPS.

In particolare, si fa osservare all'On.le Giudice adito che l'algoritmo predisposto dal Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui i docenti interessati,

come nel caso della odierna ricorrente – nel turno di nomina precedente – non abbiano ricevuto l’incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata, ha erroneamente considerato tali docenti come rinunciatari all’intera procedura e non, invece, tutt’al più, alla specifica sede non richiesta, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina.

Del ch , la ricorrente pur trovandosi in una migliore posizione in graduatoria rispetto agli altri aspiranti,   stata arbitrariamente esclusa per il presente anno scolastico dall’attribuzione di tutti gli incarichi di supplenza, con gravissime conseguenze economiche e professionali per la medesima.

Tale esclusione risulta palesemente illegittima, atteso che l’art. 4, comma 9, del D.M. 242 del 2021 prevede espressamente: *“La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”*.

Senza sottacere che il TAR Lazio – sez. Terza Bis – con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 ha affermato: *“Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attiv  amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della Pubblica Amministrazione”*, ritenendo, dunque, che nessuna particolare complessit  o

ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti secondo il giudice amministrativo gli istituti di partecipazione di trasparenza e di accesso non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. Di conseguenza il Collegio è stato del parere che ***“le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere”***.

Nel caso di specie sussiste il pieno diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della P.A. in riferimento alle risultanze delle GPS per le supplenze 2022/2024 è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento dell'attività amministrativa di cui anche all'art. 97 Cost.

Parte ricorrente è stata esclusa per l'anno scolastico 2022/2024 dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento A050 e ADMM. dalla stessa indicate pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima e contraria alle norme di buon andamento poiché le sedi scelte dalla Sig.ra Price Rachel sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla stessa e senza che i docenti

concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza. È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta gestione della destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

L'amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula di contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di preferenza delle sedi.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ALGORITMO – ECCESSO DI POTERE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'O.M. 112 del 6 Maggio 2022, che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto, nella presentazione della domanda per le supplenze, costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

Orbene, sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera.

Ma in pratica l'aspirante non ottiene l'incarico perché non ha espresso le preferenze corrispondenti e viene considerato rinunciatario.

Inoltre, in base all'OM 112/2022, la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento, perciò l'aspirante partecipa ad un solo turno di

nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, la candidata aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stata saltata per disponibilità in sedi non indicate da lei, ma ignorata completamente sia per il proprio punteggio, che per le sedi scelte.

Per cui, ad oggi, sussiste per la illegittima prospettiva dell'O.M. 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la reale probabilità di trovarsi per l'intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e perdita del punteggio per il prossimo aggiornamento in graduatoria. Infatti, il mancato conferimento dell'incarico per questa annualità, priva il docente di cumulare un ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell'incarico per il prossimo anno scolastico 2023/2024, potendo solo nel 2024 modificare la scelta delle sedi, con ulteriore evidente futuro danno.

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica periferica) ha posto in essere un comportamento illegittimo, per Eccesso di potere, Ingiustizia manifesta, nonché per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, si fa osservare che la ricorrente già nel quarto turno di nomina del 10/11/2022 aveva un punteggio superiore e, pertanto, vantava il diritto alla stipula del contratto a tempo determinato sulle sedi dalla stessa scelte prioritariamente.

L'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'assegnazione del posto vacante per la supplenza fino al 30 giugno e/o 31 Agosto alla ricorrente, appena si rendeva disponibile una sede scelta dalla ricorrente nei vari processi, in quanto doveva essere preferita a docenti nominati con punteggi inferiori e su sedi prescelte.

In altre parole si fa osservare all'On.le Giudicante come ha operato l'algoritmo,

circostanza confermata anche dalla funzionaria dott.ssa Antonini, in risposta al reclamo. Orbene al terzo turno di nomina, riguardante candidati con punti 59,00 a seguire, restavano da assegnare ancora 4 sedi, ma nessuna delle quattro sedi erano state prescelte dalla ricorrente e, pertanto, il sistema ha assegnato tali posti disponibili ad altri 4 docenti, con punteggio inferiore a 59,00. Orbene al successivo turno, ove invece emerge disponibilità su sede prescelta dalla ricorrente, l'algoritmo non assegna più la sede alla ricorrente, sebbene con punti 59,00, ma parte dalla posizione precedentemente assegnata a docente con punteggio inferiore, di fatto saltando definitivamente la ricorrente, poiché la ritiene rinunciataria per tutta la procedura di assegnazione e non solo sulle sedi non richieste. Con tale sistema di reclutamento la docente non sarà mai più nominata, sebbene in posizione preferenziale per punteggio su detta classe di concorso e sebbene avesse prescelto una sede che poi successivamente si rende disponibile.

RISARCIMENTO DEL DANNO. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.

L'erronea ed illegittima procedura operata dall'Amministrazione Pubblica ha determinato la impossibilità per la ricorrente di poter accettare contratti di assunzione per l'anno scolastico in corso, con evidente danno in capo alla medesima ricorrente che ha diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

La ricorrente avrebbe certamente dovuto ottenere l'incarico fino al 30 Giugno 2023 e/o 31 agosto, con diritto alla corresponsione degli emolumenti stipendiali illegittimamente non percepiti ed al punteggio in graduatoria, oltre il diritto al riconoscimento dei relativi effetti giuridici ed economici.

Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in *re ipsa*, anche se tale circostanza è comprovata in atti dai contratti di lavoro di altri docenti che hanno ottenuto l'incarico.

Si fa osservare, conseguentemente, l'importanza che assume anche il riconoscimento del punteggio giuridico, atteso che il prossimo anno avverrà l'aggiornamento delle graduatorie e la ricorrente subirebbe un ulteriore pregiudizio se non le fosse attribuito il punteggio alla stessa spettante per l'illegittima esclusione dall'incarico. Alla ricorrente vanno attribuiti 12 punti di diritto per il servizio che le sarebbe spettato effettuare ed alla stessa pregiudicato.

Relativamente al quantum, si fa osservare all'On.le Giudicante che la ricorrente è attualmente ricercatrice con contratto a tempo determinato (con borsa fino al 14/03/2023), presso il Dipartimento di Scienze Roma TRE (*All. 9 e 10*), con retribuzione di circa euro 1130,00 e che, pertanto, ha subito un danno economico di euro 400,00 mensili dal mese di novembre 2022 a tutto febbraio 2023 e di circa euro 1500,00 per i mesi da marzo 2023 fino al 31 Agosto 2023 e/o 30 giugno, per un totale di euro 10.600,00 (diecimilaseicento), oltre al riconoscimento del relativo punteggio (punti 12 su A050 e 6 su ADMM).

**

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti, presupposti e conseguenti.
- 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del decreto del 10/11/2022, unitamente al bollettino di pari data e dei successivi decreti e bollettini e di tutti gli atti presupposti e conseguenti di conferimento di incarichi per la classe di concorso A050 e/o ADMM per l'anno scolastico 2022/2023 relativo alle nomine di incarichi di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A050 e/o ADMM presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per gli evidenziati turni di nomina, dichiarando la ricorrente, Prof.ssa Price Rachel ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 59,00 punti.
- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare il mal funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
- 4) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023;
- 5) ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini del 10/11/2022 e successivi e per l'effetto attribuire alla ricorrente un incarico a termine, di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A050 o in subordine ADMM, presso un'istituzione scolastica di secondo grado per A050 ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili a far data dal turno di nomina del 10/11/2022;
- 6) condannare il MIUR, a titolo di risarcimento danni, al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, ovvero di euro 10.600,00 per le differenze stipendiali non percepite e, precisamente, riconoscendo un danno economico così ripartito di euro 400,00 mensili dal mese di novembre 2022 a tutto febbraio 2023 e di circa euro 1500,00 per i mesi da marzo 2023 fino al 31 Agosto 2023,

ovvero alla diversa somma che l'On.le Tribunale adito riterrà dovuta in considerazione dell'*aliunde perceptum* dalla ricorrente per il lavoro di ricercatrice presso Dipartimento di Scienze Università Roma Tre;

- 7) in ogni caso, riconoscere al ricorrente l'attribuzione di 12 punti da inserire in graduatoria per la classe di concorso A050 e punti 6 per ADMM.
- 8) Condannare controparte, al pagamento di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- 9) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché come risulta dalla dichiarazione reddituale allegata agli atti.

**

Qualora l'On. Le Giudicante ritenesse necessario estendere il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, si formalizza, sin da ora,

Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del MIUR e degli uffici scolastici residenti.

Considerare, come non richiesta tale autorizzazione, qualora l'On. Le Giudicante ritenesse non dovuto tale adempimento.

**

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma non viene versato alcun contributo per l'esenzione dello stesso per reddito della ricorrente.

Si producono i seguenti atti e documenti:

A) procura alle liti;

B) dichiarazione esenzione reddito;

All. 1) domanda di immissione in GPS per il nuovo biennio 2022/2024.

All. 2) preferenze delle sedi;

All. 3) graduatoria GPS con punteggio della ricorrente;

All. 4) terzo bollettino di nomina;

All.5) reclamo in autotutela;

All.6) reitera reclamo;

All.7) quarto turno/bollettino di nomina del 10/11/2022;

All.8) quinto turno/bollettino nomina ADMM.

All. 9) contratto Roma Tre;

All.10) Busta paga Roma Tre;

All. 11) Autocertificazione redditi e documento di riconoscimento;

Avv. Francesco Napolitano

